SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1457)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro delle Partecipazioni Statali
(DE MICHELIS)

col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — La politica dell'offerta, finalizzata alla risoluzione degli effetti economici distorsivi prodotti dal processo inflazionistico e dal crescente tasso di disoccupazione, presuppone una programmata gamma di azioni e di provvedimenti volti, da un lato, a rendere la produzione qualitativamente adeguata e corrispondente alla domanda interna e a quella internazionale e, dall'altro, a rimuovere i centri di crisi e di inefficiente impiego delle risorse all'interno del sistema industriale del Paese.

Tale duplice obiettivo, evidenziato anche dal piano a medio termine per il triennio 1981-1983, recentemente approvato dal Governo, va perseguito anzitutto mediante incentivi ai programmi di ricerca e di innovazione tecnologica, atti ad indurre progressi tecnologici sui prodotti e processi produttivi tali da recuperare soddisfacenti livelli di competitività del settore industriale.

Nell'ambito del quadro generale sopra evidenziato, emergono le pressanti necessità di comparti industriali di particolare rilievo strategico ed occupazionale per lo sviluppo economico degli anni Ottanta. A tal fine, accanto ad interventi validi per l'intera industria nazionale, quali il rifinanziamento

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ed il miglioramento del fondo speciale per la ricerca applicata e la creazione del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, per il comparto siderurgico, in stato di dichiarata crisi manifesta a livello comunitario, sono previsti specifici interventi, finalizzati a ridurre l'eccessivo livello di indebitamento e l'ormai abnorme incidenza dei conseguenti oneri finanziari ricadenti sulle imprese siderurgiche a partecipazione statale; per le imprese siderurgiche private, per le quali non si riscontra uno squilibrio finanziario di tale entità, l'intervento è invece specificamente rivolto ad attenuare l'onere crescente del costo dell'energia elettrica, che su esse grava in misura più spiccata di quanto non avvenga in altri Paesi europei.

Gli interventi previsti rispettano il vincolo del non accrescimento della capacità produttiva, impostoci, come è noto, dalle autorità comunitarie; sono stati anzi introdotti incentivi finalizzati alla riduzione delle capacità produttive del comparto mediante contributi allo smantellamento di impianti siderurgici obsoleti o marginali.

I primi tre articoli del presente disegno di legge perseguono — con disposizioni che tra loro s'integrano, senza sovrapporsi — l'obiettivo globale di incentivare segmenti diversi ma connessi dell'attività imprenditoriale, dalla fase della ricerca applicata fino a quella dell'innovazione tecnologica per la predisposizione dei prototipi, completando in tal modo, a monte, la fase della vera e propria industrializzazione, alla quale sono indirizzati gli interventi per la riconversione e ristrutturazione industriale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Specificamente l'articolo 1 prevede il finanziamento, per il triennio 1981-83, del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con uno stanziamento iniziale di 100 miliardi di lire da erogare sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca, di credito agevolato, di interventi e contributi.

Il fondo è stato successivamente elevato a 150 miliardi di lire con il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, e a 250 miliardi di lire con la legge 14 ottobre 1974, n. 652. Da ultimo, la legge 12 agosto 1977, n. 675, ha previsto agli articoli 10 e 29, comma primo, punto II), lettere *a*) e *b*), un conferimento al fondo di 400 miliardi di lire da gestire con contabilità separata per la concessione di contributi a fronte di progetti di ricerca di particolare rilevanza tecnologica e di elevato rischio industriale e di 200 miliardi di lire per le altre forme di intervento previste dalle leggi sopra richiamate.

La spesa autorizzata dalla citata legge n. 675 del 1977 è stata ripartita negli anni 1977, 1978 e 1979; nel 1980 è stato concesso uno stanziamento a valere sul decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, di 100 miliardi di lire.

Si rende perciò necessario dotare di nuovi stanziamenti il fondo per il triennio 1981-1983, per far fronte alle esigenze delle imprese industriali nel settore della ricerca applicata.

L'articolo 1 dispone, pertanto, l'autorizzazione di uno stanziamento complessivo nel triennio 1981-1983 di lire 1.900 miliardi, secondo le indicazioni del citato piano a medio termine.

In considerazione delle modificate strutture organizzative attraverso le quali le imprese svolgono le attività di ricerca, si è ritenuto necessario precisare il campo dei soggetti beneficiari per comprendere, oltre alle quattro categorie che già accedono alle agevolazioni (imprese industriali, consorzi tra imprese industriali, enti pubblici economici e società di ricerca costituite con i mezzi del fondo), anche i centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma e i consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

Si è, inoltre, consentita la partecipazione alle società di ricerca sia dei centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, sia delle società finanziarie di

controllo e di gestione delle imprese industriali, in tal guisa ampliandosi la gamma delle possibilità di intervento del fondo speciale per la ricerca applicata.

Allo scopo di assicurare poi unitarietà di indirizzo e di programmazione, la partecipazione ai consorzi degli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione va approvata dal Ministro vigilante, di concerto col Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro.

Stante la necessità di rendere operativa la concessione delle agevolazioni alle iniziative volte al trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, si sono specificate sia le forme di agevolazione (che sono le stesse adottate per l'incentivazione dei programmi di ricerca), sia l'oggetto agevolabile (che riguarda la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento e l'attuazione dei relativi programmi).

Per rendere più flessibile la procedura di ripartizione delle disponibilità conferite al fondo per la ricerca applicata tra le varie forme d'intervento in relazione alle effettive esigenze, si è previsto che con decreto del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica sia disposta la predetta ripartizione tra mezzi finanziari destinati rispettivamente a contributi a fondo perduto, a crediti agevolati e per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 successivo; sono ovviamente garantite le riserve stabilite dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel triennio 1981-1983.

Al fine di fugare inequivocabilmente qualsiasi incertezza interpretativa si è poi stabilito esplicitamente che per lo stesso programma non sono cumulabili interventi agevolativi a carico, rispettivamente, del fondo speciale per la ricerca applicata, del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica e del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Gli oggetti e le finalità dei tre fondi summenzionati sono, invero, nettamente distinti (sebbene, auspicabilmente, coordinabili): il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui alla legge n. 1089 del 1968, contempla soltanto la ricerca scientifica e tecnologica sino al trasferimento dei risultati di detta ricerca alla fase successiva; in questa fase interviene il fondo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, che finanzia i programmi di avanzamento tecnologico dalla progettazione sino alla preindustrializzazione. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 675 del 1977 è, infine, destinato ad agevolare programmi di riconversione delle produzioni e di ristrutturazione dei processi produttivi, in fasi industriali successive a quelle sopra menzionate.

Con l'articolo 2 si intende ampliare la gamma degli interventi a sostegno dell'innovazione tecnologica per comprendere, oltre alle agevolazioni a progetti di ricerca autonomamente definiti dalle imprese, il finanziamento di programmi scientifici e tecnologici (programmi nazionali strategici) concepiti come azioni di ricerca concertate tra la pubblica amministrazione e le imprese, alle quali ne viene affidata la realizzazione attraverso il contratto di ricerca.

Tale strumento, previsto dalla delega di cui all'articolo 11 della legge n. 675 del 1977, delega poi decaduta, costituisce sostanzialmente un'esperienza nuova nell'ordinamento giuridico italiano, se si prescinde da alcuni capitolati d'oneri per forniture alle Forze armate e a servizi dello Stato e dal contratto stipulato dal Consiglio nazionale delle ricerche per la costruzione del satellite « Sirio ». Il contratto di ricerca, quale vera e propria commessa dello Stato, consente di utilizzare le strutture industriali per lo sviluppo di ricerche che siano coerenti con gli obiettivi della politica scientifica nazionale correlati allo sviluppo economico e sociale, ed anzi che condizionino e promuovano tale sviluppo, suggerendo i temi e verificandone la rispondenza alle finalità previste. È sentita infatti anche l'esigenza di ricerche, che l'autonoma iniziativa industriale non avrebbe convenienza a sviluppare, con

le quali sia possibile individuare linee di interesse e metodologie coerenti con la programmazione del settore.

Altro aspetto che il contratto di ricerca consente di considerare è quello del grado di redditività in termini di commercio internazionale, in quanto dovrà trattarsi della realizzazione di prodotti sostitutivi dell'importazione o in grado di poter mantenere competitiva l'industria nazionale.

È anche da tenere presente la preferenza da dare alle iniziative più favorevoli allo sviluppo industriale del Mezzogiorno, aventi riflessi positivi sul livello occupazionale.

Le scelte di ricerca industriale e dei contenuti dei contratti di ricerca vanno effettuate nell'ambito dei settori e delle attività individuati dal CIPI, ai sensi del secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e sulla base degli obiettivi previsti dai programmi finalizzati, relativi agli stessi settori e attività, nonchè a settori avanzati e a nuovi settori produttivi.

Quanto al contenuto, deve trattarsi dell'applicazione di ricerche di rilevante valore aventi riflessi sullo sviluppo dell'intero settore considerato o sull'utilizzazione dei servizi pubblici e sociali.

Pertanto, il Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica deve sottoporre all'esame del CIPI, per l'approvazione:

a) la scelta dei temi di ricerca che possono formare oggetto dei contratti nell'ambito dei settori sopra specificati;

b) la specificazione, nell'ambito dei suddetti temi, degli oggetti dei contratti aventi le particolari capacità applicative sopra accennate.

Il problema dell'individuazione del committente, e cioè dell'amministrazione dello Stato cui spettano l'iniziativa, la stipula del contratto e la verifica della sua attuazione, viene risolto affidando al Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica le fasi d'iniziativa e verifica e lasciando all'organo tecnico, e cioè all'IMI, la stipula del contratto. Questo, peraltro, dovrà prevedere i criteri da seguire per i possibili sviluppi della ricerca, essendo peculiare di tale tipo di attività la imprevedibilità del suo corso e la conseguente necessità di successivi aggiustamenti, nonchè i criteri per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali, e ciò per ancorare fin dall'inizio la ricerca da svolgere agli scopi prefissati.

I soggetti destinatari del contratto sono gli stessi previsti per il fondo speciale per la ricerca applicata, purchè abbiano una stabile organizzazione in Italia; essi possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Dai benefici del presente articolo vanno evidentemente esclusi gli obiettivi di ricerca già compresi in altri programmi pubblici.

Circa la scelta dell'impresa sembra opportuno, in relazione alla particolarità della materia, affidarla al Ministro incaricato della ricerca in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato. La scelta dell'oggetto specifico del contratto, preceduta da adeguata pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà effettuata dal Ministro incaricato del coordinamento per la ricerca scientifica e tecnologica, il quale si avvarrà di un comitato di nove esperti; di questi tre saranno designati dal CNR e i rimanenti saranno nominati dallo stesso Ministro d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ovviamente all'individuazione degli oggetti dei contratti possono contribuire, con proposte ed in relazione a particolari obiettivi evidenziati nei settori di rispettivo interesse, imprese, enti di ricerca, enti pubblici economici e le amministrazioni pubbliche, anche regionali.

In via normale il controllo sullo svolgimento della ricerca viene effettuato dall'ufficio del Ministro per la ricerca, che si avvale anche dell'IMI ed è assistito dal comitato di esperti sopra menzionato. Quando proponente dell'oggetto del contratto sia una pubblica amministrazione, o questa vi sia comunque interessata, essa partecipa al contratto, nelle appropriate forme, al fine di definire compiti e responsabilità in rela-

zione agli eventuali sviluppi della ricerca e all'utilizzazione dei suoi risultati.

In ordine alla verifica politica e funzionale dei risultati, si prevedono due relazioni al CIPI da parte del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: l'una, particolare, sui risultati finali della ricerca oggetto di specifico contratto (e in tal caso il Ministro si avvale del comitato di esperti già menzionato); l'altra, annuale, sull'andamento generale della gestione dei contratti e sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate.

Un problema di notevole rilievo, per la delicatezza dei suoi aspetti e gli interessi che coinvolge, è quello relativo alla proprietà dei risultati. Attesi la natura statale della commessa, il totale finanziamento pubblico del costo della ricerca e le finalità d'interesse generale che s'intendono perseguire, è sembrato opportuno stabilire che i risultati delle ricerche appartengono allo Stato.

Tale principio va tuttavia temperato nella considerazione che la ricerca non può essere svolta con l'impegno e l'incisività necessari se non viene salvaguardato l'interesse a una attiva compartecipazione dell'impresa, senza la tutela del quale la ricerca rischia di scadere a livello di semplice fornitura di opera o di servizio.

Nel caso che i risultati della ricerca siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, è previsto che il diritto al brevetto possa essere ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato degli esperti.

Quanto alle modalità di attuazione, vengono demandate ad un decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto coi Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, la definizione delle norme per il funzionamento del comitato di esperti sopra indicato e la predisposizione di uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Attese la qualità e la complessità degli aspetti che vanno considerati, il meccanismo prescelto appare il più idoneo a perseguire gli scopi desiderati, sia per la difficoltà di definire i suddetti aspetti con la necessaria compiutezza nella legge, sia per la possibilità, che così si offre, di adeguare in seguito tale normativa alle esigenze che la pratica attuazione del nuovo strumento del contratto di ricerca suggerisce, senza dover ricorrere ad un nuovo provvedimento legislativo.

La gravità dei compiti che, in tal guisa, dovranno essere assolti ha reso indispensabile la previsione di una norma che consenta al Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica di avvalersi di personale di altre amministrazioni ed enti pubblici sino ad un massimo di 25 unità.

Con l'articolo 3 viene istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno speciale fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, mirante ad accelerare la realizzazione da parte delle imprese industriali nazionali di programmi innovativi rilevanti per la nostra economia.

È necessario, infatti, che da parte di alcuni settori industriali, particolarmente esposti alla competizione internazionale, siano attuati sforzi innovativi tali da non far perdere loro il passo con la concorrenza più qualificata.

Data la mancanza nel nostro Paese di idonei strumenti di sostegno, la costituzione di adeguati supporti finanziari per potenziare i progetti strategici di innovazione e sviluppo rappresenta una condizione essenziale per il raggiungimento di detti obiettivi, avuto riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale.

Gli interventi del fondo sono diretti ad incentivare programmi finalizzati ad innovazioni tecnologiche per nuovi prodotti o processi produttivi, ovvero al miglioramento dei prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano attività unitariamente considerate nelle varie fasi di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione: ciò, ovviamente, non comporta che, ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni, debbano necessariamente concorrere in ogni caso tutte le fasi modulari sopra elencate.

Ciò che è necessario è che le fasi modulari concorrenti nella fattispecie concreta siano tra loro correlate in un programma organico e mirato.

Per quanto riguarda le forme degli interventi del fondo sono state esaminate diverse alternative, tali in ogni caso da consentire la compatibilità tra le necessità operative delle imprese e l'esigenza di offrire adeguate garanzie in ordine all'utilizzo delle disponibilità finanziarie. In particolare, non è stato trascurato di valutare la possibilità di attivare un meccanismo che, pur basato sul tradizionale strumento del mutuo agevolato, consentisse all'impresa di optare, al termine del periodo di preammortamento, per la trasformazione del debito derivante dal contratto di mutuo in un intervento partecipativo sotto forma di acquisizione di azioni di risparmio. Non si è ritenuto, tuttavia, di accogliere tale ipotesi, in considerazione di una serie di difficoltà rilevate nell'analisi dei meccanismi operativi, che investono taluni importanti aspetti di diritto societario, quali in particolare la limitazione alle società quotate in borsa e l'inadeguatezza del ricorso al fondo per le stesse società quotate, abilitate, come è noto, ad emettere azioni di risparmio fino ad un massimo del 50 per cento del capitale sociale. È stato poi considerato, sotto l'aspetto di merito, il pericolo di fenomeni di turbativa del mercato che potrebbero derivare al momento della vendita delle azioni medesime da parte del fondo.

Considerato, inoltre, il carattere d'urgenza degli interventi di sostegno del fondo, si è preferito far ricorso ad uno strumento già collaudato, quale quello del mutuo agevolato su fondo rotativo.

Si è ritenuto, tuttavia, opportuno introdurre talune novità allo scopo di tenere nella dovuta considerazione le necessità operative delle imprese, che a suo tempo avevano suggerito il ricorso esclusivo allo strumento del contributo a fondo perduto nella formulazione dell'articolo 37 del decaduto decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 (contributo già contemplato dall'articolo 2 del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge, nel testo approvato dal Senato), accanto all'esigenza di garantire l'effettiva destinazione delle disponibilità agli obiettivi della norma. A quest'ultimo riguardo è stato previsto l'inserimento del rapporto tra il fondo e l'impresa beneficiaria nell'ambito di un apposito contratto di sviluppo, mutuato dall'esperienza francese, da stipularsi tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa medesima.

Le altre novità, più direttamente volte alle necessità operative delle imprese, riguardano:

a) la previsione di un tasso particolarmente agevolato per il preammortamento rispetto al tasso di ammortamento e con onere leggermente superiore nel caso in cui nel periodo di preammortamento e di ammortamento venisse applicato un tasso unico pari al 30 per cento del tasso di riferimento, in modo da ridurre ad un livello estremamente basso l'ammontare degli oneri finanziari nella fase di avvio dell'iniziativa;

b) la possibilità di richiedere, in luogo del 50 per cento del finanziamento, un'erogazione pari alla somma dei contributi in conto interessi che verrebbero concessi su finanziamenti agevolati con fondi pubblici utilizzando un tasso di attuazione di tre punti inferiore al costo di provvista determinato bimestralmente con decreto del Ministro del tesoro.

Il beneficio per l'impresa — come confronto, sotto un profilo di equivalenza puramente finanziaria, con il contributo a fondo perduto previsto dal richiamato articolo 37 del decaduto decreto-legge n. 503 nella misura del 70 per cento dell'ammontare del programma — è pari:

1) al 46,42 per cento dell'ammontare del programma, nell'ipotesi prevista alla precedente lettera *a*) (finanziamento agevolato normale), in base all'attuale tasso di riferimento e ad un costo di mercato pari al 20 per cento; tale percentuale aumenta nel caso di un costo di mercato maggiore; un aumento del tasso di riferimento riduce il beneficio per l'impresa, ma in misura modesta rispetto al beneficio che la stessa impresa ottiene dal conseguente aumento del costo di mercato;

2) al 47,70 per cento dell'ammontare dell'investimento, nell'ipotesi di cui alla prece-

dente lettera *b*) (50 per cento del finanziamento agevolato e contributi attualizzati); in tal caso l'aumento del tasso di riferimento diminuisce l'entità dei contributi e, di conseguenza, riduce la percentuale globale rispetto a quella indicata al precedente numero 1).

In concreto, previa determinazione da parte del CIPI, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, delle condizioni di ammissibilità degli interventi del fondo, nonchè delle priorità e dei criteri per le istruttorie, le domande di concessione delle agevolazioni, corredate dei programmi, sono istruite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e vengono quindi sottoposte al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, opportunamente integrato da cinque esperti qualificati nelle materie scientifiche e tecniche afferenti ai prodotti ed ai processi industriali, scelti dal Ministro stesso d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

Le disponibilità del fondo, in forma di finanziamento agevolato, sono erogate per una durata non superiore a quindici anni, compresi cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse del 15 per cento per il periodo di preammortamento e del 60 per cento per il periodo di ammortamento, in relazione al tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione di apposito contratto tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la medesima impresa beneficiaria: detto contratto, anche in deroga alla normativa sulla contabilità generale dello Stato, dovrà fissare gli impegni dell'impresa in ordine agli obiettivi, ai tempi ed alle modalità di realizzazione del programma, nonchè, per il caso di inadempienza, le sanzioni a suo carico (revoca od interruzione delle agevolazioni, applicazione di penali).

Il finanziamento agevolato non può superare l'80 per cento del costo complessivamente previsto dal programma e viene erogato sulla base della documentazione di spesa presentata dall'impresa, nella misura dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma.

Inoltre, le imprese dovranno, nella relazione allegata al bilancio annuale, documentare l'attuazione del programma, ovviamente in riferimento agli esercizi in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni di mutuo.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per l'erogazione dei mutui del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il CIPI, per l'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, è integrato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Al fondo per l'innovazione tecnologica viene conferita, nel triennio 1981-1983, la somma di lire 1.500 miliardi, della quale lire 500 miliardi per l'anno 1981.

L'articolo 4 mira a rendere disponibili, anche a favore delle imprese maggiori, per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le somme relative alla quota dei conferimenti riservata dalla predetta legge alle imprese medie e piccole.

E, invero, l'articolo 29, punto I), della legge 12 agosto 1977, n. 675, autorizza, nel quadriennio 1977-1980 e per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della predetta legge, conferimenti al fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 675 del 1977, in ragione di lire 2.180 miliardi per le agevolazioni di cui alla lettera *a*) del predetto

punto I) dell'articolo 29 e di lire 450 miliardi per contributi pluriennali in conto interessi (articolo 29, punto I, lettera *b*).

In ottemperanza al disposto dell'articolo 29 citato, con delibera del 27 marzo 1980, il CIPI ha provveduto, quindi, alla ripartizione, tra le diverse voci di spesa, dei mezzi conferiti al fondo.

In particolare, sono state imputate allo stanziamento di lire 2.180 miliardi di cui all'articolo 29, punto I), lettera *a*), le assegnazioni, già determinate per legge, per atto dell'Esecutivo o su stime di massima in ragione di complessive lire 647 miliardi. La somma residua di lire 1.533 miliardi è stata poi ripartita tra i seguenti tipi di intervento, nel rispetto delle riserve di legge: in ragione di lire 327 miliardi per iniziative di imprese artigiane, di lire 436 miliardi per piccole e medie industrie, di lire 150 miliardi per nuovi impianti e ampliamenti nel Sud e di lire 620 miliardi (calcolati per differenza) per le imprese maggiori.

Con gli stessi criteri lo stanziamento di cui all'articolo 29, punto I), lettera *b*), di lire 455 miliardi è stato ripartito tra imprese artigiane (lire 68 miliardi), piccole e medie industrie (lire 90 miliardi), nuove imprese e ampliamenti nel Sud (lire 45 miliardi) e imprese maggiori lire 252 miliardi).

Con successiva delibera dell'11 luglio 1980, il CIPI ha provveduto, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, della legge, alla ripartizione dei conferimenti indicati — limitatamente ai quattro quinti del loro ammontare — in ragione del 70 per cento per ristrutturazione e del 30 per cento per riconversione.

Sulla base delle domande approvate entro il mese di aprile 1981 dal CIPI e per le quali è stata deliberata la concessione del mutuo agevolato *ex* articolo 4, lettera *a*), della legge n. 675 del 1977 e del contributo in conto capitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno), l'onere complessivo da imputare agli stanziamenti di cui al punto I), lettera *a*), dovrebbe essere complessivamente pari a lire 563 miliardi circa. Di queste, lire 27 miliardi si riferiscono a due nuove iniziative nel Sud e trovano copertura nell'indicata riserva di lire 150 miliardi; il resto è costituito da progetti di ristrutturazione presentati da grandi imprese (stabilimenti Italsider di Cornigliano, Taranto e Bagnoli; acciaierie Finsider di Piombino; acciaierie Falck), per le quali la predetta ripartizione CIPI assegna una cifra di lire 347 miliardi su di un totale di lire 774 miliardi destinate alle ristrutturazioni. Per dette pratiche il CIPI ha potuto, pertanto, deliberare solo la concessione del contributo in conto capitale per lire 250 miliardi, mentre è stato costretto a ridurre per il momento proporzionalmente i mutui, disponendo di una somma residua pari a soli 97 miliardi di lire a fronte dei 285 miliardi di lire necessari a soddisfare integralmente le relative necessità di finanziamento.

Per contro, a tutt'oggi, per difetto di domande sono state utilizzate in minima parte le somme destinate alle imprese artigiane ed alle industrie medie e piccole. Tale scarsa propensione ad utilizzare le opportunità offerte dalla legge n. 675 del 1977 è da mettere in relazione, per le medie e piccole industrie, da un lato, con le difficoltà obiettive nell'utilizzo di detto strumento e, dall'altro, con la preferenza che tali categorie di operatori hanno mostrato per leggi agevolative più collaudate quali, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini).

Per quanto riguarda le imprese artigiane, è da rilevare che a tutt'oggi non sono state ancora attivate da parte dell'Artigiancassa le procedure necessarie per dare attuazione all'articolo 5 della legge n. 675, che prevede la possibilità di estendere a detti soggetti l'agevolazione sotto forma di contributi agli interessi. Ciò evidentemente è da porsi in relazione alle possibilità di ricorrere nel settore a strumenti di finanziamento alternativi, validi sotto l'aspetto funzionale e sufficienti a coprire un volume consistente di domande di credito.

Presso il Ministero è attualmente in istruttoria soltanto una pratica presentata da impresa di piccole dimensioni localizzata nel Mezzogiorno, che — se integralmente ac-

colta — dovrebbe comportare un onere complessivo di lire 700 milioni circa sugli stanziamenti di cui all'articolo 29, punto I), lettera *a*), e di lire 250 milioni circa in termini di contributi sugli interessi (punto I, lettera *b*).

Presso gli istituti di credito le domande presentate da piccole e medie imprese risultano in numero estremamente esiguo: da una indagine condotta dagli uffici competenti ne risultano — sulla base dei dati attualmente disponibili — soltanto tre, di cui due nel Mezzogiorno, per un finanziamento globale di circa lire 12 miliardi.

Ciò premesso, sul totale delle somme stanziate risultano sterilizzati circa 760 e 835 miliardi di lire, rispettivamente a valere sulle assegnazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto I) dell'articolo 29 della legge n. 675 del 1977, con conseguente impossibilità di sopperire a tutte le richieste di intervento nelle forme di mutuo diretto e di contributo a fondo perduto, tanto è vero che la pratica Finsider-Italsider è stata accolta dal CIPI con la clausola della « riserva fondi », vale a dire subordinatamente alla reperibilità dei mutui necessari.

Se non si sbloccano, quindi, i fondi oggi sterilizzati per le piccole e medie industrie e per le imprese artigiane non potranno in pratica soddisfarsi le esigenze della siderurgia, quelle della Montedison e di numerosi altri comparti industriali di grande rilievo.

Con la norma proposta si consente la possibilità di utilizzare le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge, fermo restando, ovviamente, l'accesso con priorità delle medie e piccole industrie e delle imprese artigiane alle agevolazioni previste dalla legge n. 675 del 1977; e, invero, la disposizione di cui al presente disegno di legge rimuove soltanto la riserva di cui al terzo capoverso del punto I) di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge n. 675 del 1977, per il caso di incapienza degli stanziamenti destinati alle grandi imprese, come sopra evidenziato, ma non esclude le imprese medie e piccole e le imprese artigiane dall'accesso con priorità alle agevolazioni di cui alla stessa legge n. 675 del 1977. Detta disposizione consente, altresì, la copertura del conferimento di lire 200 miliardi previsti per il 1981 a favore del fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 dell'allegato disegno di legge.

Correlativamente, si ritiene opportuno inserire delle disposizioni che consentano, da una parte, il raddoppio dei limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e, dall'altra, aumentino sino al doppio di quanto originariamente stabilito dall'articolo 3, commi nono e decimo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, gli importi massimi dei finanziamenti concedibili alle imprese commerciali.

In tal guisa si vengono ad ampliare le possibilità operative delle medie e piccole imprese, nonchè delle imprese commerciali, in linea con le variazioni intervenute nel metro monetario dal 1976 ad oggi, secondando peraltro la menzionata predilezione degli operatori per i suddetti tipi di finanziamento agevolato.

Infine, con l'ultimo comma, si demanda al CIPI la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1973, n. 274 (e delle leggi da questo richiamate) al fine di specificare negli aspetti applicativi i criteri alquanto generici della legge, assicurando così uniformità di indirizzo e puntuale preordinazione delle agevolazioni alle finalità avute di mira dal legislatore.

Con l'articolo 5 del disegno di legge ha inizio la serie di articoli che contemplano specifiche provvidenze per l'industria siderurgica. La recessione di questo settore, infatti, iniziatasi sul finire del 1974 a seguito degli sconvolgimenti economici connessi con la crisi petrolifera, ha avuto effetti gravissimi.

In modo particolarmente oneroso la crisi si è ripercossa sul gruppo Finsider: l'andamento dei ricavi, infatti, ha evidenziato dal 1974 ad oggi incrementi molto marginali, comunque inferiori al tasso di inflazione generale, mentre al contrario i costi dei minerali e dei fossili sono raddoppiati, quelli energetici più che triplicati ed il costo ora-

rio della manodopera è aumentato di due volte e mezzo.

Tutto ciò, mentre massicci interventi erano attuati in consistente entità, e se ne prevedono ulteriori, nei confronti delle altre aziende siderurgiche europee.

Nel periodo 1975-1979 il gruppo Finsider ha beneficiato di versamenti per aumenti di capitale, peraltro tardivi e largamente inferiori alle perdite nette consuntivate.

In sintesi, la mancanza di un intervento incisivo e tempestivo di ristrutturazione finanziaria si è ripercossa pesantemente sui risultati economici del gruppo, vanificando i possibili effetti positivi degli aumenti di capitale, peraltro insufficienti; sicchè per il 1980 è prevista una perdita di oltre 900 miliardi di lire.

Da parte loro, come si è detto, le imprese private, prevalentemente elettrosiderurgiche, lamentano soprattutto i crescenti costi per energia e trasporti.

Allo scopo è opportuno evidenziare che il consumo di energia dell'industria siderurgica italiana è pari a circa il 20 per cento dell'intera industria nazionale.

È evidente quindi come tali problemi si riflettano sui conti economici delle nostre aziende.

È opportuno un confronto di alcuni indici (tratti in parte dall'indagine Mediobanca e riflettenti la situazione al 31 dicembre 1979) per le imprese a partecipazione statale italiane e per un gruppo di sette società estere (United States Steel, Nippon Steel, British Steel Corporation, Estel, Usinor, Thyssen e Cokerill):

	Imprese a partecip. statale	Imprese estere
Mezzi propri/ immobilizzi tecnici netti .	22,0%	43,8%
Debiti a breve/fatt. .	49,3%	17,7%
Debiti a breve-debiti a medio e lungo termine/fatt.	105,2%	56,2%

Risulta evidente la necessità e l'urgenza di un intervento di risanamento finanziario delle nostre aziende pubbliche, tenendo presente quanto è stato già fatto all'estero, al fine di riportare gli indici di indebitamento a valori in linea con quelli delle concorrenti.

Occorre, inoltre, considerare che questi dati sono riferiti al 31 dicembre 1979 e che nel frattempo l'acuirsi della crisi ed i crescenti costi energetici hanno ulteriormente peggiorato i conti economici delle dette aziende.

Sono stati, pertanto, predisposti interventi il cui scopo non è quello di procedere ad un risanamento finanziario del settore fine a se stesso, bensì di accompagnare e di incentivare i processi di ristrutturazione, di ammodernamento e di introduzione di nuove tecniche indispensabili nella situazione creatasi, nell'osservanza, come si è premesso, del vincolo di non accrescimento della capacità produttiva, derivante da obblighi comunitari.

In particolare, sono previsti:

a) emissione di obbligazioni da cedere al sistema bancario in compensazione dei debiti a breve delle imprese pubbliche;

b) contributi a favore di imprese che realizzano soppressioni di capacità produttiva, eliminando impianti obsoleti o marginali;

c) assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal meccanismo del sovrapprezzo termico limitatamente all'energia elettrica consumata dalla siderurgia privata nelle ore di minor carico della rete e per il periodo dal 31 marzo 1981 al 30 giugno 1983.

L'articolo 5 precisa, coerentemente, che gli interventi previsti sono a supporto dei processi di razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione delle imprese, nell'osservanza del vincolo di non accrescimento della capacità produttiva e con applicazione a favore delle attività del settore, di cui all'articolo 80 ed allegato I del Trattato istitutivo della CECA, ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766.

Le anzidette imprese, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono tenute a presentare al

Ministero delle partecipazioni statali piani di risanamento produttivo, economico e finanziario in coerenza con le determinazioni del CIPI. Detti piani, entro i quindici giorni successivi alla presentazione, sono sottoposti dal Ministro delle partecipazioni statali all'approvazione del CIPI, il quale si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dei piani medesimi e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge; scaduto quest'ultimo termine, i piani si intendono approvati.

Per le finalità di cui all'articolo 5 l'IRI è autorizzato (art. 6) ad emettere, sino all'importo di lire 2.000 miliardi, obbligazioni di durata fino a sette anni, con preammortamento di tre. Dette obbligazioni sono emesse al saggio d'interesse e con le modalità fissate da un decreto del Ministro del tesoro; l'onere degli interessi relativi, per tutta la durata delle obbligazioni, è assunto dal Tesoro dello Stato nella misura dell'11 per cento annuo.

Le obbligazioni di cui trattasi sono destinate alla riduzione dei debiti delle imprese operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale, nonchè delle società controllanti tali imprese ovvero delle società interamente partecipate dalle predette, relativamente a passività esistenti alla data del 31 marzo 1981 e con scadenza inferiore a diciotto mesi dalla data predetta. Tali obbligazioni saranno cedute dall'IRI alle aziende di credito con surrogazione di pari ammontare nominale nei crediti verso le imprese del settore siderurgico a partecipazione statale. La parte di obbligazioni non collocate presso il sistema bancario potrà, invece, essere temporaneamente collocata dall'IRI presso le proprie società finanziarie, a garanzia delle linee di credito a favore delle imprese del settore siderurgico a partecipazione statale. Queste ultime dovranno rimborsare all'IRI i crediti di cui sopra, maggiorati degli interessi, nella misura corrispondente a quella a carico dell'IRI sulla emissione delle obbligazioni di cui al primo comma, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

L'articolo 7 prevede che alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 porranno in essere — anche mediante accordi interaziendali — riduzioni della capacità produttiva, mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, possono essere erogati contributi fino a 100.000 lire per tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato, di capacità produttiva annua ridotta.

All'uopo è istituito apposito fondo, i cui interventi sono con priorità diretti a favore delle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida: va notato, in proposito, che la maggior parte delle imprese siderurgiche a partecipazione statale sono caratterizzate da cicli produttivi a carica liquida, onde di fatto le industrie siderurgiche private fruiranno con precedenza dei contributi per lo smantellamento.

Il senso di tale priorità, peraltro, nell'intendimento della norma non è già che non debbano essere smantellati anche impianti delle imprese a partecipazione statale, bensì che allo smantellamento e alla disattivazione dei propri impianti tali imprese debbano procedere comunque in attuazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 5 e, quindi, ove lo stanziamento del fondo risulti insufficiente, anche senza l'intervento del fondo stesso; vi è, infatti, da considerare che lo Stato interviene già nei confronti delle imprese pubbliche con l'aumento dei fondi di dotazione, oltre che con la speciale emissione obbligazionaria prevista dall'articolo 6.

Diversa è la situazione per le imprese private, a favore delle quali non sono previsti analoghi interventi.

Ad attenuare l'incidenza eccessiva del costo dell'energia sulle imprese siderurgiche private provvede il successivo articolo 8. Appare peraltro opportuno, in armonia con l'indirizzo comunitario, incentivare anche la riduzione o cessazione della produzione siderurgica per quelle imprese private del settore che preferissero uscire dal relativo mercato, eventualmente convertendo, ove ne ravvisassero la convenienza, la propria produzione.

Al fondo, costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono conferiti, nel triennio 1981-1983, 300 miliardi di lire a carico del bilancio dello Stato, di cui lire 50 miliardi per il 1981.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio — ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 — affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi sono erogati previa certificazione, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordini di pagamento emessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla Ragioneria centrale presso il summenzionato Ministero, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.

In considerazione della particolare incidenza dell'energia sull'industria italiana del settore ed allo scopo di ottenere (art. 8) una migliore utilizzazione di essa, incentivandone la domanda nelle ore di minore richiesta, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati tra il 31 marzo 1981 ed il 30 giugno 1983, limitatamente all'energia consumata dalle imprese elettrosiderurgiche dalle ore 22 alle ore 6 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle ore 22 del venerdì alle ore 6 del lunedì, nonchè nell'intero mese di agosto.

Al riguardo va ripetuto che il consumo di energia dell'industria siderurgica italiana è pari a circa il 20 per cento dell'intera industria nazionale. È quindi evidente la particolare incidenza del costo dell'energia sui conti economici delle aziende siderurgiche italiane e, in particolare sui conti delle aziende private che sono quelle che maggiormente impiegano processi produttivi elettrosiderurgici.

L'onere derivante a carico del bilancio dello Stato può stimarsi in lire 96,3 miliardi all'anno: ovviamente, per l'anno 1981 tale onere sarà sensibilmente minore, tenuto conto della data in cui i benefici saranno operanti. Viene pertanto stanziata la somma di lire 50 miliardi per l'anno in corso, con riserva, peraltro, di integrazione qualora tale stanziamento si palesasse insufficiente.

Per le imprese presso le quali non sono installati misuratori che consentano di distinguere i consumi secondo i periodi orari e giornalieri sopra indicati, e fino a che tali misuratori non verranno installati, l'agevolazione sarà commisurata al 45 per cento del consumo totale.

L'articolo 9, infine, dispone per la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'applicazione della legge, ammontanti per l'anno in corso a complessive lire 800 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il conferimento a carico del bilancio dello Stato della somma di lire 1.900 miliardi nel triennio 1981-1983 al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 200 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al primo comma i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;

b) consorzi tra le imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), nonchè tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonchè dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera *f*) del secondo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge

25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.

Le riserve stabilite dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore della ricerca applicata — con riferimento anche alle disponibilità ancora esistenti sulle pregresse autorizzazioni di spesa — sono assicurate nell'ambito del triennio 1981-1983.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del fondo di cui al primo comma del presente articolo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con lo stesso primo comma, destinandole, in relazione alle effettive esigenze di intervento, alle agevolazioni finanziarie nelle forme del contributo a fondo perduto e del credito agevolato, nonchè in quelle previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 2.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili per lo stesso programma con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo articolo 3 e con quelle previste a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 2.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica definisce, avvalendosi del Consiglio nazionale delle ricerche, programmi scientifici e di ricerca applicata finalizzati ad obiettivi di rilevanza nazionale e li sottopone all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale.

A tal fine il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica propone al CIPI per l'approvazione:

a) la scelta dei temi di ricerca applicata, da individuarsi nell'ambito dei settori e delle attività di cui al secondo comma, let-

tera *a*), dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e sulla base degli obiettivi previsti dai programmi finalizzati relativi agli stessi settori ed attività, approvati dal CIPI, nonchè nell'ambito di settori avanzati e di nuovi settori produttivi;

b) la specificazione, nell'ambito dei suddetti temi di ricerca, degli oggetti dei contratti da stipulare, che debbono riguardare obiettivi tali da produrre rilevanti effetti di sviluppo dell'intero settore considerato o dei servizi tecnico-scientifici o sociali.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui al precedente primo comma, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge.

I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.

I soggetti di cui al precedente comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione dell'oggetto specifico della ricerca nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito un comitato composto da nove esperti, dei quali tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche, nominati dal Ministro per il coordinamento delle ini-

ziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.

Nel caso che la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal quarto comma.

Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dall'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi anche dell'IMI e con l'assistenza del comitato di esperti indicato nel precedente settimo comma nei modi previsti dal contratto.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui al settimo comma, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento generale della gestione dei contratti di ricerca, nonchè sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui al settimo comma.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro,

saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente settimo comma e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente e dal presente articolo, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.

Per il finanziamento dei programmi di cui al presente articolo è destinata ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-1983, a valere sul conferimento autorizzato a favore del fondo stesso con l'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Al fine di accelerare la realizzazione da parte delle imprese industriali di programmi innovativi rilevanti per l'economia nazionale, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le

condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

Le disponibilità del fondo sono destinate alla concessione di finanziamenti agevolati, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al successivo undicesimo comma.

Il finanziamento agevolato non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato sulla base della documentazione di spesa presentata dall'impresa, in misura dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente sesto comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipula-

zione del contratto di cui al successivo undicesimo comma.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Gli interventi del fondo sono deliberati dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.

A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonchè gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo nè ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25

ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli stessi programmi finanziati ai sensi del presente articolo.

Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il CIPI per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui al presente articolo, nel triennio 1981-1983, della somma di lire 1.500 miliardi.

La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Art. 4.

Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonchè delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I) di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate

alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonchè — nel limite di lire 200 miliardi — per il conferimento al fondo speciale, di cui al precedente articolo 1, per l'anno 1981.

Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Sono raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato stabiliti dall'articolo 3, commi nono e decimo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il CIPI definisce le modalità ed i criteri secondo i quali, su richiesta dell'IMI, il comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, autorizza l'applicazione dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1973, n. 274.

Art. 5.

In relazione allo stato di crisi dell'industria siderurgica sono disposti gli interventi di cui agli articoli seguenti per la razionalizzazione, la riorganizzazione e la ristrutturazione delle imprese del settore, nel rispetto del vincolo del non accrescimento della capacità produttiva.

Ai sensi della presente legge, l'industria siderurgica comprende le imprese e le attività indicate rispettivamente dall'articolo 80 e dall'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese siderurgiche a partecipazione statale presentano al Ministero delle partecipazioni statali piani di risanamento produttivo, economico e finanziario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel primo comma, in coerenza con le determinazioni emanate dal CIPI.

Entro quindici giorni successivi alla presentazione, il Ministero delle partecipazioni

statali sottopone i piani per l'approvazione al CIPI, il quale adotta le sue determinazioni entro quindici giorni dalla ricezione dei piani stessi e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: scaduto quest'ultimo termine il programma si intende approvato.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'articolo 5, l'Istituto per la ricostruzione industriale — IRI — è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura dell'11 per cento annuo per tutta la durata delle stesse. Per le emissioni di obbligazioni che saranno effettuate nel corso dell'anno 1981 gli eventuali oneri per i relativi interessi maturati nell'anno medesimo saranno rimborsati dal Tesoro entro il 31 marzo 1982.

Le obbligazioni di cui al primo comma sono destinate alla riduzione dei debiti verso aziende di credito, con scadenza inferiore a diciotto mesi, esistenti alla data del 31 marzo 1981, a carico delle società industriali operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale, ovvero di società controllanti tali imprese o di società interamente partecipate dalle società predette.

Le obbligazioni di cui sopra sono cedute dall'IRI alle aziende di credito con surrogazione per pari ammontare nominale nei crediti di cui al precedente comma.

Le società di cui al terzo comma sono tenute a rimborsare all'IRI i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi nella misura corrispondente a quella a carico dell'IRI sull'emissione delle obbligazioni di cui al primo comma, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

Le obbligazioni emesse e non collocate presso il sistema bancario, ai sensi del quarto comma, possono essere temporaneamente collocate dall'IRI presso proprie società finanziarie direttamente controllate dallo stesso istituto ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale.

Art. 7.

Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici », i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-1983, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25

novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.

Art. 8.

In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore e al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonchè con tutte le ore del mese di agosto.

Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore al

50 per cento dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento.

Per le imprese che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora avuto installati i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione è commisurata al 45 per cento del consumo totale.

Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, saranno rimborsate dal Tesoro all'Enel entro il 31 marzo 1982.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 800 miliardi derivante per l'anno 1981 dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, quale conseguenza delle disponibilità risultanti, sui limiti di spesa previsti dall'articolo 29, punto I), lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto del disposto di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge; quanto a lire 600 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.